

18 LUGLIO 2018

Il diritto all'oblio nel Regolamento  
europeo 679/2016: *quid novi?*

di Silvia Zanini

Dottoranda di ricerca in Diritto, Mercato e Persona  
Università Ca' Foscari - Venezia

# Il diritto all'oblio nel Regolamento europeo 679/2016: *quid novi?*\*

di **Silvia Zanini**

Dottoranda di ricerca in Diritto, Mercato e Persona  
Università Ca' Foscari - Venezia

**Sommario:** **1.** Il diritto all'oblio e le sue declinazioni: dall'*offline* all'*online*. **2.** La sentenza c.d. *Google Spain* e il diritto a non essere facilmente trovati. **3.** L'oblio nel Regolamento UE 679/16. **3.1.** Analisi dell'articolo 17, Reg. UE 679/16: paragrafi 1 e 3. **3.2.** Analisi dell'articolo 17, Reg. UE 679/16: paragrafo 2. **4.** Conclusioni.

**Abstract:** Il contributo ricostruisce velocemente le principali tappe percorse dal diritto all'oblio, partendo dalle origini, passando per il noto caso *Google Spain*, fino a giungere al più recente Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. Nel tentativo di indagare i contorni giuridici che il concetto di *dimenticanza* assume della dimensione digitale, si offre una riflessione sul dettato dell'art. 17, Reg. 679/16, "Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)». Particolare *focus* viene riservato al paragrafo 2 della disposizione e al contenuto innovativo che dallo stesso traspare nel momento in cui prevede per il responsabile del trattamento (inteso come sito fonte) l'obbligo di comunicare ai terzi che trattano i dati (*in primis*, i motori di ricerca) la richiesta di cancellazione formulata dal richiedente: solo a seguito di tale comunicazione, a ben vedere, si potrà attribuire la titolarità del trattamento *anche* al motore di ricerca, che dovrà procedere alla deindicizzazione per non incorrere in responsabilità.

## 1. Il diritto all'oblio e le sue declinazioni: dall'*offline* all'*online*

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR)<sup>1</sup> la *privacy revolution*<sup>2</sup> ha trovato voce e il diritto all'oblio, più volte indagato dalle Corti nazionali e sovranazionali, è stato oggetto, finalmente, di una previsione normativa espressa<sup>3</sup>.

---

\* Articolo sottoposto a referaggio.

<sup>1</sup> Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore da maggio 2016, direttamente applicabile dal 25 maggio 2018 e relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali che abroga la direttiva 95/46/CE.

<sup>2</sup> Per una attenta e recente disamina sulla tutela della *privacy* e della protezione dei dati personali: *La protezione dei dati personali ed informatici nell'era della sorveglianza globale*, *Temi scelti*, M. DISTEFANO (a cura di), Napoli, 2017.

<sup>3</sup> Articolo 17, "Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)»: 1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto

Il diritto all'oblio, conosciuto anche come “diritto ad essere dimenticati”, prende forma a partire dall'oltraggio alla constatazione secondo la quale, «fin dalle origini dell'umanità, dimenticare è stata la norma e ricordare l'eccezione»<sup>4</sup>. Il diritto di cronaca, prima, e la tecnologia *web*, poi, hanno rovesciato i termini di questa radicata equazione.

La riflessione sul diritto all'oblio si è sviluppata a partire dagli anni '60 del XX secolo come evoluzione naturale del concetto di *privacy* come «*right to be let alones*»<sup>5</sup>, elaborato da Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis<sup>6</sup> e ispirato all'idea di solitudine come fonte di libertà<sup>7</sup>.

Nei decenni a seguire, il diritto all'oblio ha indossato plurime vesti, in risposta alle diverse declinazioni proposte dalla giurisprudenza delle Corti nazionali e sovranazionali.

La prima declinazione del diritto all'oblio atteneva al mondo *offline* e si sostanziava nel diritto della persona a non rimanere esposta ai danni relativi alla ripubblicazione non necessaria di una notizia risalente nel tempo, originariamente pubblicata in modo lecito<sup>8</sup>.

---

dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

<sup>4</sup> V. MAYER-SCHÖNBERGER, *Delete. Il diritto all'oblio nell'era digitale*, Milano, 2016, p. 1.

<sup>5</sup> Si applica la c.d. logica del recinto, ovvero lo *ius excludendi alios* (il diritto di escludere gli altri), che si sostanzia nella facoltà del proprietario di opporsi ad ogni ingerenza proveniente da estranei relativamente al bene oggetto del proprio diritto.

<sup>6</sup> Il riferimento è al saggio *The Right To Privacy*, scritto da Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis nel 1890 e comparso nella *Harvard Law Review* nel 1890, tradotto in italiano nel volume V. FROSINI (a cura di), *Jus Solitudinis*, Milano, 1993, p. 53 e ss. Il caso da cui sono originate, in Francia, tali considerazioni riguarda una delle amanti di Landru (celebre *killer* seriale di donne): la donna, nel 1963, fece causa al produttore e regista del film che raccontava la vita di Landru, affermando che l'opera le ricordava un periodo della sua vita passata particolarmente doloroso e ormai lontano nel tempo, che voleva dimenticare. Si vedano, in proposito, E. STRADELLA, *Cancellazione e oblio: come la rimozione del passato, in bilico tra tutela dell'identità personale e protezione dei dati, si impone anche nella rete, quali anticorpi si possono sviluppare, e, infine, cui prodest?*, in *Rivista AIC*, n.4/2016, p. 16, e M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009, p. 216 e ss.

<sup>7</sup> Dalla teoria del filosofo statunitense Ralph Waldo Emerson.

<sup>8</sup> Cass. civ., sez. III, 9 aprile 1998, n. 3679, in *Foro It.*, 1998, I, p. 834. Nella pronuncia la Corte di legittimità afferma che «viene in considerazione un nuovo profilo del diritto di riservatezza recentemente definito anche come diritto all'oblio, inteso come giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori

Nell'ambito della cronaca, il diritto in oggetto, espressione dell'identità personale<sup>9</sup>, si estrinsecava, quindi, non nella cancellazione dell'informazione ma in una sorta di interdizione dalla riproposizione della stessa (se il trascorrere del tempo ne aveva intaccato l'attualità e la rilevanza pubblica<sup>10</sup>).

Successivamente, con l'avvento dell'era digitale, dimensione nella quale ricordare è la regola e dimenticare l'eccezione<sup>11</sup>, l'oblio ha trovato nuova linfa vitale.

*Internet*, immensa banca di banche dati, vive dell'inserimento incessante e costante di dati di qualsiasi natura e provenienza, che escono dalla sfera di esclusiva disponibilità del proprio autore dal momento stesso in cui vengono caricati in rete<sup>12</sup>.

In questo panorama, i motori di ricerca *online* giocano un ruolo fondamentale essendo sistemi dalla «memoria perfetta»<sup>13</sup>, per i quali dimenticare è un'operazione pressoché impossibile<sup>14</sup>, se non addirittura un errore tecnico.

Nella rete, quindi, il problema da considerare non è tanto la ripubblicazione della notizia, quanto il *vulnus* derivante dal suo continuo permanere, come se questa galleggiasse in un «eterno attuale»<sup>15</sup>.

---

che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata».

<sup>9</sup> Definita a sua volta come «il diritto ad esercitare una forma di controllo sulla propria immagine sociale, che può giungere fino a pretendere che alcuni eventi siano dimenticati». Così, G. FINOCCHIARO, *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, in *Dir. inf.*, n.3/2010, p. 397.

<sup>10</sup> G. FINOCCHIARO, *La memoria*, op. cit., pp. 396-397. In tale concezione, in particolare, si pone l'attenzione al tempo trascorso tra la prima pubblicazione di una notizia e la sua successiva ripubblicazione.

<sup>11</sup> V. MAYER-SCHÖNBERGER, *Useful Void-The Art of Forgetting in the Age of Ubiquitous Computing*, in [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=976541###](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=976541###)

<sup>12</sup> Si scambiano dati personali con servizi più o meno gratuiti, sulla base di una sorta di patto faustiano con il diavolo, come lo definisce F. PIZZETTI in *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013, p. 41.

<sup>13</sup> La definizione è presa da V. MAYER-SCHÖNBERGER, *Delete*, op.cit., p. 2.

<sup>14</sup> Il principale ostacolo tecnico alla cancellazione di un dato da *internet* è costituito dalla c.d. *copia cache*: il dato viene «fotografato» e memorizzato dal motore di ricerca, che potrà continuare a farlo comparire tra i risultati di ricerca anche dopo la cancellazione dello stesso dal sito origine. «La rettifica o cancellazione effettuati dal gestore del sito non sono sufficienti a tutelare l'interessato: infatti in diversi casi le copie *cache* dei siti e le relative sintesi (gli *abstract* che compaiono nelle pagine dei risultati della ricerca) non vengono aggiornate o rettifiche dal motore di ricerca, anche se sui siti sorgenti la rettifica o la cancellazione è avvenuta da tempo [...] il motore di ricerca continua a trattare autonomamente dati consentendone la permanenza in rete anche se non più presenti nei siti che li contenevano originariamente.» (Prov. Garante della *privacy*, 18 gennaio 2006, commento estratto da *Privacy e giornalismo*, M. PAISSAN, Editore - Garante per la protezione dei dati personali, 2006, pp. 39-40). Questo fenomeno tecnico, unito all'incredibile capacità di propagazione dei dati in *internet*, rende praticamente impossibile controllare la circolazione di questi *online*.

<sup>15</sup> Come affermato da S. SICA - V. D'ANTONIO, *La procedura di deindicizzazione*, in *Il diritto all'oblio su internet dopo la sentenza Google Spain*, G. RESTA - V. ZENO - ZENCOVICH (a cura di), Roma, 2015, p. 147.

La qualificazione del diritto all'oblio come diritto a non vedere ripubblicata una determinata notizia entra quindi in crisi a partire dagli anni '80, lasciando il passo alla «teoria della libertà informatica»<sup>16</sup> e allo sviluppo della concezione del diritto all'oblio *online*.

Così, essendo tecnicamente impossibile impedire la riproposizione di una notizia inserita nell'informe ragnatela di *Internet*, si giunge ad affermare che il diritto all'oblio della persona può essere assicurato, *online*, mediante interventi volti alla contestualizzazione e/o all'aggiornamento dell'informazione oggetto d'interesse<sup>17</sup>.

In tal modo è possibile garantire all'utente il collegamento tra il dato e le informazioni concernenti l'evoluzione della vicenda associata, le quali possono completare, mutare o, addirittura, stravolgere il quadro complessivo della stessa.

A ben vedere, infatti, una notizia, sebbene legittimamente pubblicata in origine, se non debitamente aggiornata può risultare parziale e imprecisa, e pertanto sostanzialmente non vera, a scapito dell'identità personale del soggetto interessato<sup>18</sup> e, al contempo, del diritto della collettività a ricevere un'informazione corretta e (quindi) completa<sup>19</sup>.

Una terza e più recente declinazione di diritto all'oblio viene offerta, infine, dalla Corte di Giustizia UE nella nota sentenza della Grande Sezione del 13 maggio 2014, causa C-131/12, *Google Spain c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Costeja González*.

Tale pronuncia, che configura il diritto all'oblio come diritto alla «deindicizzazione» del dato personale dal motore di ricerca, è considerata una pietra miliare nell'affermazione del diritto all'oblio (alcuni l'hanno

---

<sup>16</sup> La «teoria della libertà informatica» si regge su due corollari fondamentali: la libertà informatica positiva (diritto di controllo sui dati immessi in rete, che si sostanzia nel diritto di conoscere, correggere, eliminare o aggiungere dati in una scheda personale elettronica) e la libertà informatica negativa (diritto di non rendere di dominio pubblico certe informazioni di carattere personale, privato e/o riservato). Si veda, in particolare, T. E. FROSINI, *Il diritto all'oblio e la libertà informatica*, in *Dir. Inf.*, nn.4-5/2012, p. 913.

<sup>17</sup> Cass., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525: l'editore di un giornale *online* deve integrare e aggiornare le informazioni archiviate, perché «la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta e pertanto sostanzialmente non vera».

<sup>18</sup> Sul punto, Luciano Floridi propone il concetto di *identità informazionale*, muovendo dall'idea di *soggetto* come somma delle informazioni che lo riguardano. L. FLORIDI, *The fourth revolution - How the infosphere is reshaping human reality*, Oxford University Press, 2014.

<sup>19</sup> Tale cognizione può essere, ad oggi, ricondotta all'art. 16 del Regolamento UE 679/2016, «Diritto di rettifica», secondo il quale «l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa».

definita una vera e propria rivoluzione copernicana<sup>20</sup>), tanto da aver guidato anche la stesura dell'art. 11 della Dichiarazione dei diritti in Internet, rubricato, per l'appunto, *Diritto all'oblio*<sup>21</sup>.

Per tali motivi, si ritiene opportuno procedere ad una sintetica disamina della pronuncia in questione e della concezione di diritto all'oblio che dalla stessa emerge, così da poter poi valutare il grado di congruenza tra quest'ultima e il dettato dell'art. 17 del Regolamento UE 679/16, "Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)".

## 2. La sentenza c.d. *Google Spain* e il diritto a non essere facilmente trovati

La pronuncia in oggetto verte attorno all'interpretazione della legge spagnola n. 15/1999, attuativa alla Direttiva n. 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

La vicenda ha origine da un ricorso presentato dal Sig. Costeja González dinanzi l'*Agencia Espanola de Proteccion de Datos* nei confronti del quotidiano *La Vanguardia Ediciones SL* e del motore di ricerca *Google*<sup>22</sup>.

Il ricorrente chiedeva, nello specifico, di rimuovere (o, in subordine, modificare) le pagine dove compariva il suo nome, e eliminare/occultare i *link* che comparivano tra i risultati della ricerca correlata al suo nominativo<sup>23</sup>.

L'Autorità spagnola accoglieva il reclamo parzialmente: rigettava la richiesta diretta al quotidiano, dal momento che la pubblicazione della notizia corrispondeva ad un obbligo di legge, mentre la accoglieva nei confronti del motore di ricerca, ordinando allo stesso la rimozione dei *link* indicati.

La questione pregiudiziale sull'interpretazione del diritto dell'Unione veniva sollevata il 27 febbraio 2012 dall'*Audiencia Nacional* (innanzi alla quale l'*internet provider* soccombente aveva proposto ricorso). Tra i vari quesiti posti dal giudice spagnolo risultava fondamentale la questione relativa all'interpretazione, *ex art.*

---

<sup>20</sup> Così G. BUSIA, *Una vera rivoluzione copernicana*, in *Il Sole 24 ore*, 14 maggio 2014, p. 25.

<sup>21</sup> Dichiarazione dei diritti in *Internet*, art. 11, comma 1: «Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei riferimenti ad informazioni, che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza pubblica».

<sup>22</sup> Nello specifico, *Google Spain* e *Google Inc.*

<sup>23</sup> Nello specifico, il ricorrente si era reso conto che, introducendo il suo nome su *Google*, otteneva come risultato di ricerca dei *link* verso due pagine del quotidiano spagnolo, risalenti al 1998, che riportavano un annuncio per una vendita all'asta di immobili di sua proprietà connessa ad un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di crediti previdenziali, senza che vi fosse alcun riferimento agli sviluppi successivi della vicenda.

267 TFUE, degli articoli 12, lett. *b*)<sup>24</sup>, e 14, comma 1, lett. *a*)<sup>25</sup>, della direttiva 95/46/CE in merito al diritto alla cancellazione e/o opposizione al trattamento dei dati.

La questione, nello specifico, verteva attorno alla possibilità, per l'interessato, di impedire al motore di ricerca di diffondere *online*, mediante l'indicizzazione, informazioni riguardanti la propria persona, indipendentemente dall'eventuale carattere pregiudizievole delle stesse<sup>26</sup>.

A tal proposito, la Corte ha affermato, in primo luogo, che l'attività del motore di ricerca di «raccolta, estrazione, registrazione, organizzazione, conservazione e comunicazione di dati» costituisce un'attività riconducibile al concetto di «trattamento dei dati personali», e che il gestore del motore di ricerca è da ritenersi «responsabile» di detto trattamento<sup>27</sup>, il tutto ai sensi dell'art. 2, lettere *b*) e *d*) della Direttiva<sup>28</sup>.

---

<sup>24</sup> Articolo 12, «Diritto di accesso»: Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento:

a) [...]

b) a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati;

c) [...]

<sup>25</sup> Articolo 14, «Diritto di opposizione della persona interessata»: Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto:

a) almeno nei casi di cui all'articolo 7, lettere e) e f), di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. In caso di opposizione giustificata il trattamento effettuato dal responsabile non può più riguardare tali dati;

b) [...]

<sup>26</sup> Tra i quesiti sottoposti al giudice europeo, il primo riguardava l'ambito territoriale di applicazione della Direttiva rispetto alla normativa spagnola sulla protezione dei dati. Si chiedeva, in particolare, se sussistesse uno «stabilimento», ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. *a*) della Direttiva, per la società *Google Spain*, filiale di *Google Inc.*, in territorio spagnolo. La seconda questione, invece, mirava a chiarire se l'attività del motore di ricerca fosse o meno un'attività di «trattamento di dati» ai sensi dell'art. 2, lett. *b*), della Direttiva 95/46/CE e se il motore di ricerca fosse responsabile del trattamento dei dati contenuti nelle pagine indicizzate pubblicate da terzi.

<sup>27</sup> La Corte ha qualificato il gestore del motore di ricerca come responsabile del trattamento in quanto ha ritenuto che i dati personali, aggregati e resi accessibili attraverso l'indicizzazione effettuata dai motori di ricerca, «vengono investiti da un potente effetto comunicativo, assolutamente pregnante e differente rispetto alla visualizzazione “semplice” della pagina da cui essi provengono».

<sup>28</sup> Art. 2, «Definizioni»: [...]; b) «trattamento di dati personali» («trattamento»): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione; [...]; d) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi del trattamento sono determinati da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o comunitarie, il responsabile del trattamento o i criteri specifici per la sua designazione possono essere fissati dal diritto nazionale o comunitario; [...].

Proprio per tale motivo è da ritenersi applicabile *anche* al motore di ricerca la normativa in materia di protezione dei dati, compresi gli articoli 12, lett. *b)* e 14, comma 1, lett. *a)* della Direttiva<sup>29</sup>.

Ciò comporta l'obbligo per l'*Internet Service Provider* (ISP) di cancellare dall'elenco dei risultati di ricerca i *link* relativi alle pagine *web* pubblicate da terzi in caso di trattamento non (più) conforme dei dati<sup>30</sup>: in tal modo il dato personale perde di visibilità, divenendo quasi introvabile, e l'identità del soggetto viene maggiormente tutelata.

Il diritto alla deindicizzazione deve avvenire, quindi, in base all'interesse del richiedente a che l'informazione riguardante la sua persona non continui, allo stato attuale, a venir collegata al suo nominativo tramite l'elenco dei risultati di ricerca.

Tale diritto, continua la Corte, troverebbe dei limiti solo in relazione ad un preponderante interesse pubblico ad avere accesso alle informazioni di cui si tratta (ad esempio, in relazione al ruolo ricoperto dal richiedente nella vita pubblica)<sup>31</sup>.

Come un'attenta dottrina ha evidenziato, quanto previsto dalla Corte di giustizia non pare essere propriamente un "diritto ad essere dimenticati", quanto piuttosto un diritto a "non essere facilmente trovati"<sup>32</sup>, dal momento che si va ad agire non *sul* dato ma sulla sua circolazione.

La notizia di cui il soggetto chiede la cancellazione, infatti, non scompare dalla rete, continuando a permanere sul sito sorgente, tanto che risulta possibile risalire alla stessa mediante l'inserimento nel motore di ricerca di parole chiave leggermente diverse, o accedendo agli archivi telematici o, ancora, utilizzando semplicemente un diverso motore di ricerca. Tale asimmetria, a ben vedere, è la diretta conseguenza della scelta di mantenere distinti il trattamento di dati operato dal motore di ricerca e quello effettuato dal gestore del sito fonte, che immette il dato in rete.

---

<sup>29</sup> Si veda, in proposito, F. PIZZETTI, *Le Autorità garanti per la protezione dei dati personali e la sentenza della Corte di giustizia sul caso Google Spain: è tempo di far cadere il "velo di maya"*, in G. RESTA - V. ZENO - ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su internet*, op. cit., p. 160.

<sup>30</sup> La non conformità non presuppone che i dati trattati dal sito sorgente siano illegittimi o che l'indicizzazione degli stessi comporti un pregiudizio l'interessato. Come precisa la Corte, è il trascorrere del tempo, unito all'effetto potente che la indicizzazione ha sulla visibilità e sulla fruibilità del dato, a decretare la liceità o meno del trattamento da parte del motore di ricerca: «anche un trattamento inizialmente lecito di dati esatti può divenire, con il tempo incompatibile con la direttiva [...], qualora tali dati non siano più necessari in rapporto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati» e, inoltre, «l'inclusione nell'elenco dei risultati di una pagina web e delle informazioni in essa contenute relative [ad una] persona, poiché [...] può svolgere un ruolo decisivo per la diffusione di dette informazioni è idonea a costituire un'ingerenza più rilevante nel diritto fondamentale della vita privata della persona interessata che non la pubblicazione da parte dell'editore [...]».

<sup>31</sup> I limiti alla deindicizzazione del dato si possono classificare in tre gruppi, in relazione al fatto che attengano, rispettivamente, al ruolo che il soggetto richiedente ricopre nella vita pubblica, alla natura dell'informazione e al tempo trascorso dal momento in cui la notizia è stata pubblicata. Tali criteri dovranno essere contemporaneamente considerati, se presenti, e nessuno di essi dovrà essere considerato prevalente rispetto agli altri.

<sup>32</sup> Parlano di «*right not to be found easily*» A. PALMIERI - R. PARDOLESI in *Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete: traversie dell'informazione ai tempi di Google*, in *Nuovi Quaderni del Foro Italiano*, n.1/2017, p. 14.



A seguito della pronuncia europea, vi è stata una pressoché immediata reazione da parte dei motori di ricerca (*Google* in testa, ma anche *bing* e *Yahoo!*) finalizzata alla predisposizione di una procedura *online* di deindicizzazione dei *link* associati ai nominativi dei soggetti richiedenti<sup>33</sup>.

Tale operazione è stata fortemente criticata, dal momento che presuppone un delicato bilanciamento tra diritti fondamentali quali il diritto alla riservatezza della persona istante e il diritto all'informazione della collettività, conferendo ai motori di ricerca una sorta di funzione para-costituzionale<sup>34</sup> ampiamente opinabile.

### 3. L'oblio nel Regolamento UE 679/16

Con l'esaminata sentenza *Google Spain* la Corte di Giustizia ha riconosciuto, quindi, il diritto a non essere facilmente reperiti *online*, inteso come diritto di ciascun soggetto ad ottenere, da parte del motore di ricerca, la deindicizzazione delle pagine contenenti i propri dati (alle condizioni *supra* esaminate).

Questo, che è stato da molti identificato come un "nuovo diritto all'oblio"<sup>35</sup> (quando si è trattato, più correttamente, dell'applicazione ai motori di ricerca della normativa sulla cancellazione contenuta nella Direttiva 95/46/CE), ha fatto sorgere una forte e diffusa esigenza di regolamentazione della materia.

Su questa scia, il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il citato Regolamento europeo sulla protezione dei dati<sup>36</sup>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4 maggio 2016, n. 119 e direttamente

---

<sup>33</sup> La procedura più avanzata, utilizzata da *Google*, *provider* mediante il quale vengono effettuate oltre il 90% delle ricerche *online*, richiede tre elementi fondamentali: 1) l'indicazione degli indirizzi URL dei *link* da rimuovere; 2) la giustificazione della pertinenza della pagina di riferimento con la persona che presenta la richiesta; 3) l'argomentazione circa la rilevanza dei collegamenti non aggiornati o non appropriati.

<sup>34</sup> O. POLLICINO, *Google rischia di "vestire" un ruolo para-costituzionale*, in *Il Sole 24 Ore*, 15 maggio 2014.

<sup>35</sup> La sentenza, a ben vedere, è stata letta dai commentatori (e dai *media*) ben più che "magis quam valeat". F. PIZZETTI, *La decisione della Corte di Giustizia sul caso Google Spain: più problemi che soluzioni*, in <http://www.federalismi.it/ ApplOpenFilePDF.cfm?artid=26322&dpath=document&dfile=10062014174108.pdf&content=La+decisione+della+Corte+di+giustizia+sul+caso+Google+Spain:+pi%C3%B9+problemi+che+soluzioni+-+stato+-+dottrina+-+>

<sup>36</sup> Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Il Regolamento aggiorna e modernizza i principi sanciti dalla Direttiva sulla protezione dei dati del 1995 per garantire i diritti della *privacy* riconoscendo ai cittadini un maggior potere di controllo sui propri dati personali e un accesso più semplice agli stessi, concentrandosi principalmente sul:

- rafforzamento dei diritti degli individui e del mercato interno della Ue;
- garantire un'applicazione più rigorosa delle norme;
- razionalizzare i trasferimenti internazionali di dati personali.

La scelta di uno strumento normativo "ad armonizzazione diretta", come il Regolamento, è stata giustificata dalla Commissione con la volontà di assicurare una riduzione della frammentazione giuridica e una maggiore certezza del diritto (*Opinion of the European Data Protection Supervisor on the Communication from the Commissione to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – A comprehensive approach on personal data protection in the European Union*, Bruxelles, 14 gennaio 2011).

applicabile in tutti gli Stati membri dal 25 maggio 2018 (in abrogazione della Direttiva 95/46/CE e, per quanto riguarda l'Italia, in sostituzione del cd. Codice della *privacy*, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196<sup>37</sup>).

Il Regolamento in oggetto, fin dallo stadio di proposta, ha riservato una particolare attenzione al diritto all'oblio, contribuendo all'emergere di vivaci dibattiti e latenti malumori tra operatori del diritto e non solo<sup>38</sup>.

Con l'art. 17, Reg. UE 679/16 è stato, invero, introdotto<sup>39</sup> il "Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)", rispondendo all'esigenza di riconoscimento esplicito di questo neonato diritto al controllo sui dati personali, di oggi e di ieri.

Nel Preambolo del Regolamento, il diritto all'oblio è oggetto di tre Considerando (nn. 65, 66 e 156), che di seguito si citano al fine di indagare e comprendere le motivazioni che hanno mosso la mano del legislatore europeo.

Il Considerando 65 prevede che: «un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che lo riguardano e il "diritto all'oblio" se la conservazione di tali dati violi il presente regolamento o il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento». Il Considerando continua elencando le situazioni in cui l'interessato ha il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali: se il soggetto ha ritirato il proprio consenso o si è opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non risulta conforme al presente regolamento. Particolare rilevanza viene riconosciuta

---

<sup>37</sup> Il 17 ottobre 2017 è stato approvato in via definitiva dall'Assemblea della Camera il disegno di legge di delegazione europea 2016-2017 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017». L'articolo 13 di tale Legge riguarda l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

I principi e i criteri direttivi specifici (in aggiunta a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234) che interessano il nostro Governo sono finalizzati a: abrogare espressamente le disposizioni dell'attuale Codice della *Privacy* incompatibili con la nuova disciplina europea in tema di trattamento di dati personali; modificare le norme del Codice della *Privacy* al fine di dare puntuale attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili del Regolamento; coordinare le disposizioni del Codice della *Privacy* con i principi introdotti dal Regolamento; prevedere, ove ritenuto opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi del Garante della *privacy* volti al perseguimento delle finalità previste dal Regolamento; adeguare l'attuale regime sanzionatorio, penale e amministrativo, alle disposizioni del Regolamento, prevedendo sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse. Testo integrale reperibile su [http://www.camera.it/\\_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0053900.pdf](http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0053900.pdf).

<sup>38</sup> La *Quadrature du Net* ha realizzato un'ampia rassegna di documenti predisposti dai diversi gruppi di *lobbying* e relativi alla (all'ora) proposta di Regolamento, consultabile *online* all'indirizzo [https://wiki.laquadrature.net/Lobbies\\_on\\_dataprotection](https://wiki.laquadrature.net/Lobbies_on_dataprotection).

<sup>39</sup> Il diritto all'oblio ha origine giurisprudenziale, ed è stato riconosciuto per la prima volta dal legislatore con la Carta dei diritti fondamentali di *Internet*, emanata il 28 luglio 2015. Questa, all'art. 11 - rubricato proprio «diritto all'oblio» -, sancisce la possibilità per ogni persona di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei riferimenti ad informazioni che non abbiano più rilevanza pubblica.

al caso in cui l'interessato abbia prestato il proprio consenso da minore, quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento.

Tuttavia, si ritiene che «dovrebbe essere lecita l'ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria».

Secondo il Considerando 66, per rafforzare il “diritto all’oblio” nell’ambiente *online*, è necessario estendere il diritto di cancellazione, imponendo al titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali di comunicare la richiesta di cancellazione a chiunque li stia trattando, nei limiti di quanto tecnicamente possibile.

Da ultimo, il Considerando 156: in caso di trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per la tutela dell’interessato, è previsto che vengano adottate misure tecniche e organizzative, allo scopo di garantire il principio della “minimizzazione” dei dati e allo scopo di impedire l’identificazione dell’interessato, purché esistano garanzie adeguate. I singoli Stati, a questi fini, possono prevedere specifiche e deroghe relative a: «requisiti in materia di informazione e ai diritti alla rettifica, alla cancellazione, all’oblio, alla limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali, nonché al diritto di opporsi al trattamento.»

Sulla scorta di tali valori guida si è proceduto alla stesura dell’articolo 17, Reg. 679/16, “Diritto alla cancellazione («Diritto all’oblio»)».

### **3.1. Analisi dell’articolo 17, Reg. UE 679/16: paragrafi 1 e 3**

L’art. 17, al primo paragrafo, sancisce il principio secondo cui «l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento<sup>40</sup> la cancellazione dei dati personali<sup>41</sup> che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste

---

<sup>40</sup> Per «titolare del trattamento» si intende, *ex art. 4, n. 7, Reg. UE 679/16*: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri.

<sup>41</sup> Per «dato personale» si intende, *ex art. 4, n. 1, Reg. UE 679/2016*: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro motivo legittimo per trattare i dati; c) l'interessato si oppone al trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) se devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) se i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione ai minori.»

Ad una analisi *prima facie* si può notare come l'articolo in questione non ci regali il contenuto originale ed innovativo che forse si attendeva (e auspicava) in un'ottica "*post Google Spain*".

Le prescrizioni introdotte, infatti, fanno emergere un (non troppo) velato richiamo alla precedente disciplina della cancellazione, di cui all'art. 12, comma 2<sup>42</sup> della Direttiva 95/46/CE.

Nello specifico: la lett. *a*) riprende il principio di necessità (i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati e pertanto non si giustifica l'ulteriore disponibilità degli stessi qualora l'interessato volesse riappropriarsene), la lett. *b*) prevede la revocabilità del consenso (consenso che, inequivocabile ed effettivo, è la base del corretto trattamento dei dati da parte del titolare degli stessi), la lett. *c*) richiama l'istituto dell'opposizione *ex art.* 14 direttiva 95/46/CE<sup>43</sup>, ed, infine, la lett. *d*), che si riferisce ai dati contrari alla normativa, inclusi quelli incompleti o inesatti<sup>44</sup>. Le

---

<sup>42</sup> Art. 12, Dir. 95/46/CE, «Diritto di accesso»: Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento: a) [...]; b) a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati; c) la notificazione ai terzi, ai quali sono stati comunicati i dati, di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento, effettuati conformemente alla lettera b), se non si dimostra che è impossibile o implica uno sforzo sproporzionato.

<sup>43</sup> Art. 14, Dir. 95/46/CE, «Diritto di opposizione della persona interessata»: Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto: a) almeno nei casi di cui all'articolo 7, lettere e) e f), di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. In caso di opposizione giustificata il trattamento effettuato dal responsabile non può più riguardare tali dati; b) di opporsi, su richiesta e gratuitamente, al trattamento dei dati personali che la riguardano previsto dal responsabile del trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario ovvero di essere informata prima che i dati personali siano, per la prima volta, comunicati a terzi o utilizzati per conto di terzi, a fini di invio di materiale pubblicitario; la persona interessata deve essere informata in modo esplicito del diritto di cui gode di opporsi gratuitamente alla comunicazione o all'utilizzo di cui sopra. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le persone interessate siano a conoscenza che esiste il diritto di cui al primo comma della lettera b).

<sup>44</sup> G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in G. RESTA - V. ZENO - ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet*, op. ult. cit., p. 596.

lettere e) ed f), invece, danno voce a principi che possono essere definiti generali<sup>45</sup> (*in primis*, la speciale tutela internazionalmente riconosciuta ai soggetti minori).

Proseguendo, l'articolo manifesta la necessità di bilanciare il diritto alla cancellazione con la libertà d'espressione<sup>46</sup>: viene data la possibilità al titolare del trattamento (e, se del caso, ai terzi, *ex par.* 2) di non adempiere all'obbligo di cancellare i dati oggetto della relativa richiesta qualora sia necessario garantire l'esercizio del diritto alla libertà di espressione, per motivi di sanità pubblica, o per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica<sup>47</sup>, o, ancora, per adempiere ad un obbligo legale di conservazione di dati personali<sup>48</sup>.

Questa prima analisi dei paragrafi 1 e 3 dimostra come l'articolo 17 dica meno di quel che sembra: non ci offre, infatti, la tanto bramata disciplina del diritto all'oblio (come la sua rubrica fa intendere), ma semplicemente, come anticipato, una più ampia e dettagliata regolamentazione del già noto istituto della cancellazione.

### 3.2. Analisi dell'articolo 17, Reg. UE 679/16: paragrafo 2

È il paragrafo 2 dell'articolo 17, a ben vedere, a serbare maggiori sorprese.

Il paragrafo in oggetto si riferisce ai dati personali pubblicati (quindi resi quindi conoscibili alla più ampia generalità di utenti indeterminati) e stabilisce che «il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile

---

<sup>45</sup> FUSCO C., *Dalla sentenza "Google Spain" al Regolamento 2016/679, passando per la Carta dei diritti fondamentali di Internet: l'itinerario del diritto all'oblio lungo i sentieri del Web*, 2016, in <http://www.ratioiuris.it/dalla-sentenza-google-spain-al-regolamento-2016679-passando-la-carta-dei-diritti-fondamentali-internet-litinerari-o-del-diritto-alloblio-lungo-sentieri-d/>

<sup>46</sup> Art. 17, par. 3, Reg. UE 679/16: «I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.»

<sup>47</sup> Quest'ultima previsione, come già accennato, viene specificata meglio dal Considerando 156, che attribuisce particolare rilevanza al valore pubblico della ricerca scientifica o storica e alla raccolta dati per fini statistici, in considerazione della loro funzione sociale. Saranno poi gli Stati membri a dover prevedere garanzie adeguate al trattamento dei dati personali per le finalità indicate, predisponendo misure in grado di garantire adeguatamente i diritti e le libertà dell'interessato.

<sup>48</sup> Tale elencazione risulta suscettibile di interpretazione ampia, soprattutto per quanto riguarda la valutazione discrezionale dell'interprete riguardo concetti "vagh" quali: il fattore temporale, la sussistenza e la rilevanza dell'interesse pubblico, il concetto di «essenzialità» dell'informazione e di «gravità del reato», la salvaguardia della memoria storica.

e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi *link*, copia o riproduzione dei suoi dati personali».

Il modello classico di rapporto intercorrente tra titolare e interessato, delineato dalla Direttiva 95/46/CE e definito “bipolare”<sup>49</sup>, viene così superato<sup>50</sup>, coinvolgendo e prendendo in considerazione soggetti ulteriori, i quali, disponendo dei dati, sono tenuti a loro volta a precedere alla cancellazione.

Da qui la portata innovativa celata nel dettato in analisi.

Leggendo tale prescrizione in combinato disposto con il già citato Considerando 66<sup>51</sup>, emerge una rappresentazione che, a ben vedere, rema in senso contrario rispetto alla pronuncia *Google Spain*.

Tale Considerando, infatti, ricalca l'impronta della sentenza della Corte di Giustizia solo per quanto concerne la volontà di base di riconoscere il diritto in oggetto.

Viceversa, circa la questione centrale relativa alla qualificazione del gestore di motore di ricerca come responsabile del trattamento<sup>52</sup> dei dati resi disponibili ai terzi (questione che ha fatto emergere il concetto di “oblio” come “deindicizzazione”), il Considerando rende manifesto come il Regolamento consideri responsabile del trattamento solo il soggetto che ha inserito i dati personali nel circuito della rete (tramite il sito fonte), e come solo su tale soggetto incomba l'obbligo, *ex par. 2*, di comunicare ai terzi che trattano tali dati la richiesta di cancellazione formulata dal soggetto interessato.

Il gestore del motore di ricerca, che rientra chiaramente tra i suddetti «terzi» (affermazione confermata dal richiamo espresso a concetti quali «*link, copia o riproduzione dei dati*» nel par. 2<sup>53</sup>), cataloga, memorizza,

---

<sup>49</sup> «Si tratta di uno schema di tipo “tutto-o-niente”, in cui l'unica relazione disciplinata è quella interessato-titolare, nel cui ambito non esiste alcun altro soggetto al di fuori di questa relazione, e l'attenzione del legislatore europeo si rivolge esclusivamente alla legittimità della conoscibilità del dato da parte del titolare, una volta venute meno le finalità per le quali il dato sia stato trattato.» G. D'ACQUISTO, *Diritto all'oblio: tra tecnologia e diritto*, in F. PIZZETTI, *Il caso del diritto all'oblio*, *op. cit.*, p. 101.

<sup>50</sup> C. FUSCO, *Dalla sentenza “Google Spain”, op. cit.*

<sup>51</sup> Si richiama, Considerando 66 - «Per rafforzare il «diritto all'oblio» nell'ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi *link* verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali. Nel fare ciò, è opportuno che il titolare del trattamento adotti misure ragionevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del titolare del trattamento, comprese misure tecniche, per informare della richiesta dell'interessato i titolari del trattamento che trattano i dati personali».

<sup>52</sup> Come già specificato, nella traduzione italiana della Direttiva è utilizzato il termine «responsabile», ma esso equivale al «titolare» della legge italiana.

<sup>53</sup> La formulazione del par. 2 trova «un'evidente applicazione ai motori di ricerca, che recano nella lista dei risultati un elenco di *link*, mettono tipicamente a disposizione degli utenti una copia *cache* delle pagine indicizzate e propongono anche un estratto dei contenuti (*snippet*)», in C. BOLOGNINI - E. PELINO - C. BISTOLFI, *Il Regolamento privacy europeo*, Milano, 2016, p. 265.

indicizza e diffonde i dati, ma ciò non pare sufficiente per permettere che si eserciti *direttamente* nei suoi confronti il diritto alla cancellazione.

Solo a seguito della comunicazione dell'informativa sulla richiesta di cancellazione da parte del sito fonte verrà attribuita la titolarità del trattamento *anche* al gestore del motore di ricerca: tale comunicazione, infatti, fa sorgere nello stesso la *consapevolezza* di trattare dati che sono (anche potenzialmente) di natura personale, proprio in quanto oggetto di legittima richiesta di cancellazione (prima di questo momento il fornitore del servizio non conosce la natura dei dati che tratta<sup>54</sup>).

È proprio tale elemento soggettivo, che può essere racchiuso nel concetto di “trattamento consapevole”, a far sorgere la responsabilità in capo al *provider*, il quale, ricevuta la comunicazione (attraverso, ad esempio, i c.d. *codici di esclusione*<sup>55</sup>), sarà tenuto ad assicurare la deindicizzazione dei *link* interessati<sup>56</sup>, come fosse una sorta di titolare del trattamento “di secondo grado”<sup>57</sup>.

A ben vedere, un analogo obbligo del titolare di informare i terzi era già presente nella Direttiva 45/96/CE: l'art. 12, lett. c) garantiva ai soggetti interessati il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento «la notificazione ai terzi, ai quali son stati comunicati i dati, di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento, effettuati [...]». Tale notificazione, però, non era seguita da una previsione normativa circa l'obbligo per i «terzi» di procedere a loro volta alla cancellazione di «*link*, copia o riproduzione» dei dati: è stato forse proprio questo il vuoto di tutela che si è voluto colmare (ieri con la pronuncia della Corte di Giustizia, oggi col Regolamento europeo)<sup>58</sup>.

Il meccanismo oggi introdotto, prevedendo una sorta di raccordo tra gestore del sito sorgente e gestore di un motore di ricerca, oltre a garantire una tutela più “completa”<sup>59</sup> al soggetto interessato, ha

---

<sup>54</sup> Per il fornitore del servizio, non ci può essere differenza tecnica e operativa tra una pagina *web* contenente dati personali e un'altra che non li comprende. A ben vedere, per interpretare correttamente la disciplina, è necessario partire dal presupposto che il titolare del trattamento deve essere a conoscenza del tipo di dati che sta trattando (e a che fini).

<sup>55</sup> I “codici di esclusione” (come *'robots.txt'*) indicano ai motori di ricerca che l'*editor* non vuole che alcune informazioni della pagina *web* di origine vengano recuperate per la diffusione attraverso i motori di ricerca.

<sup>56</sup> Anche la Corte tedesca, pronunciandosi sulla funzione *auto-complete* di *Google* (BGH Case VI ZR 269/12, del maggio 2013), ha affermato che il *provider* ha l'onere di reagire e attivarsi non appena apprenda, anche tramite una comunicazione del diretto interessato, di star fornendo informazioni in conflitto con i diritti della personalità.

<sup>57</sup> O. POLLICINO - M. BASSINI, *Il diritto all'oblio*, su [http://www.academia.edu/33139336/Il\\_diritto\\_alloblio](http://www.academia.edu/33139336/Il_diritto_alloblio)

<sup>58</sup> Per quanto riguarda il nostro Codice della *privacy*, art. 7, comma 3 - «L'interessato ha diritto di ottenere: [...] c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) - aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco - sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.»

<sup>59</sup> La cancellazione dei dati (o rettifica/aggiornamento/eccetera) effettuata dal gestore del sito sorgente non sarebbe di per sé sufficiente a tutelare l'interessato dal momento che sopravviverebbero le c.d. copie *cache* dei siti nei motori di ricerca. Il *provider*, quindi, continuerebbe a trattare autonomamente i dati consentendone la permanenza in rete,

L'importante effetto di scongiurare la nascita di asimmetrie informative nella divulgazione di dati personali (asimmetrie che scaturiscono, invece, automaticamente dalla concezione di oblio come deindicizzazione svicolata dalla cancellazione del dato dal sito fonte – come previsto dalla sentenza *Google Spain*).

Una tale interpretazione del secondo paragrafo dell'art. 17 del Regolamento, a ben vedere, risulta essere pienamente in linea con le conclusioni espresse dall'Avvocato generale Niilo Jääskinen proprio in occasione della sentenza *Google Spain* (e totalmente opposte a quelle della Corte), secondo le quali un'interpretazione fedele<sup>60</sup> della Direttiva non deve coincidere con un'interpretazione letterale cieca e irrazionale della stessa: è la persona che pubblica il contenuto di una pagina *web* che deve essere ritenuta responsabile del trattamento dei dati personali pubblicati. Il fornitore di servizi di motore di ricerca offre uno strumento di localizzazione delle informazioni, senza esercitare alcun controllo sui dati personali contenuti in pagine *web* di terzi e senza conoscerne la natura; solo la decisione cosciente di non rispettare i codici di esclusione<sup>61</sup> (o una eventuale richiesta di aggiornamento) di una pagina *web* può comportare la responsabilità del *provider*<sup>62</sup>.

Della medesima opinione è anche il WP29 (*Working Party Article 29*)<sup>63</sup>, secondo il quale «il principio di proporzionalità comporta che, nella misura in cui interviene esclusivamente come intermediario, il *provider* di motori di ricerca non deve essere considerato il responsabile principale del trattamento con riguardo al trattamento di dati personali in questione. In questo caso, i responsabili principali del trattamento sono i fornitori di informazioni»<sup>64</sup>.

---

nonostante questi non siano più presenti nel sito origine (Provv. Garante *Privacy* del 18 gennaio 2006, doc. *web*. 1242501).

<sup>60</sup> Si sottolineava come fosse necessario optare per un'interpretazione mossa dal buon senso, contestualizzando la Direttiva (quando era stata scritta la realtà digitale e virtuale non era sicuramente al livello di avanzamento di oggi, e, forse, ancora non ci si immaginavano gli enormi passi avanti fatti negli anni successivi all'emanazione della stessa) e rispettando la *ratio* e gli scopi originari della stessa. Vedi conclusioni dell'Avvocato generale Jääskinen, punti 80 e 81.

<sup>61</sup> Tali codici, infatti, non impediscono tecnicamente l'indicizzazione dei dati. Sarà il gestore del motore di ricerca a decidere se rispettarli o no, potendo, potenzialmente, anche ignorarli. In tal caso, sarebbe cosciente di trattare dati personali: da ciò, la responsabilità per il trattamento degli stessi anche in capo a lui. Sul punto, il WP29 definisce *essenziale* che i motori di ricerca rispettino la scelta di esclusione (*opt-out*) dei responsabili editoriali dei siti *web* e modifichino/aggiornino immediatamente la copia *cache* degli utenti che ne fanno richiesta (parere 1/2008, p. 14).

<sup>62</sup> Conclusioni dell'Avvocato generale Jääskinen, punto 84.

<sup>63</sup> Gruppo di lavoro istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE. È l'organo consultivo indipendente dell'UE per la protezione dei dati personali e della vita privata. I suoi compiti sono fissati all'articolo 30 della direttiva 95/46/CE e all'articolo 15 della direttiva 2002/58/CE. Ha pubblicato delle linee guida per l'implementazione dell'applicazione della sentenza *Google Spain*.

<sup>64</sup> WP29, parere n. 1/2010, reperibile su [http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_it.pdf)



Una tale interpretazione verrebbe, inoltre, rafforzata ed avallata da una forte coerenza<sup>65</sup> con la Direttiva *e-commerce*<sup>66</sup>, finalizzata a regolamentare l'attività degli intermediari della comunicazione<sup>67</sup>, recepita in Italia attraverso il d.lgs. n. 70 del 2003.

Evitando di addentrarsi nello specifico della disciplina<sup>68</sup>, basti menzionare il principio generale di neutralità che permea la materia: il prestatore dei servizi non è ritenuto responsabile per il contenuto delle informazioni immesse dagli utenti o per eventuali illeciti commessi da terzi<sup>69</sup> (a determinate condizioni)<sup>70</sup>. Inoltre, se da una parte si prevede esplicitamente l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza per

---

<sup>65</sup> Auspica un maggiore coordinamento tra il Regolamento e la Direttiva sul commercio elettronico D. KELLER, in *Solving data protection problems with ecommerce directive tools*, in <http://cyberlaw.stanford.edu/blog/2015/11/solving-data-protection-problems-ecommerce-directive-tools>.

<sup>66</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), pubblicata in G.U. n. 178 del 17 luglio 2000.

<sup>67</sup> La normativa comunitaria prende spunto dal modello statunitense del § 512 del DMCA (*Digital Millennium Copyright Act* del 1998) e del *Teledienstgesetz*, la legge tedesca sulla responsabilità degli intermediari. A differenza di tali modelli, tuttavia, la Direttiva, sotto il profilo soggettivo, non include le attività dei motori di ricerca (altri ordinamenti, al contrario, hanno disciplinato l'attività dei motori di ricerca in sede di recepimento della Direttiva: così l'art. 17 della *Ley* spagnola che estende le regole per i fornitori di *hosting* ai motori di ricerca); sul punto, M. PEGUERA, *Internet Service Providers' Liability in Spain: Recent Case Law and Future Perspective*, 13 *J. of Intell. of Prop. Information Tech. and E-Commerce Law* 151, 2010. Inoltre, per quanto attiene all'ambito di applicazione oggettiva, la Direttiva sul commercio elettronico non si applica, *ex art. 1, par. 4, lett. b)*, alle «questioni relative ai servizi della società dell'informazione oggetto delle direttive 95/46/CE e 97/66/CE» e, quindi, al settore della tutela dei dati personali.

<sup>68</sup> Nello specifico, ci si riferisce a: - art. 14, disciplina l'attività di *mere conduit*, che consiste in una semplice trasmissione di informazioni non proprie, cioè fornite dal destinatario del servizio o di fornitura di accesso alla rete. Si riscontra una memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni, necessaria per la mera trasmissione delle stesse. In questo caso il prestatore è esonerato dalla responsabilità dal momento che ricopre una posizione ritenuta neutrale rispetto ai contenuti; - art. 15, disciplina l'attività di *caching*: consiste in una memorizzazione temporanea o transitoria delle informazioni trasmesse al fine di renderne più agevole il successivo inoltro, per la quale non sussiste responsabilità, a meno che il *provider* non intervenga direttamente sulle informazioni; - art. 16, disciplina l'attività di *hosting*, che va dalla mera gestione del sito *web* alla tenuta degli archivi informatici del cliente con la conservazione dei *file in log*. L'*hosting provider* non è responsabile a condizione che non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per le azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o circostanze che rendano manifesta l'illiceità del l'attività o dell'informazione.

<sup>69</sup> L'art. 12 prevede per il *provider* una sorta di «immunità condizionata», in quanto è esentato dalla responsabilità per le informazioni trasmesse a condizione che: non dia origine alla trasmissione; non selezioni il destinatario della trasmissione; non selezioni nè modifichi le informazioni trasmesse.

<sup>70</sup> I giudici europei hanno fornito interpretazioni diverse sulla questione dell'attribuzione della responsabilità degli *ISP* per contenuti immessi da terzi sui loro *server* (soprattutto nel caso di tutela dei dati personali). Per quanto riguarda l'Italia, degno di nota è il caso *Google-Vividown*, in occasione del quale la Cassazione aveva categoricamente escluso la titolarità del trattamento in capo a *Google*, e, sulla base di questo, affermato l'irresponsabilità penale del motore di ricerca sui contenuti pubblicati sul proprio *server* e aventi ad oggetto dati sensibili. Sostanzialmente, il *provider* non avrebbe alcun controllo sulle informazioni archiviate e non contribuirebbe alla loro selezione, alla loro ricerca, eccetera; tali dati sarebbero invece ascrivibili al destinatario del servizio che li carica su una piattaforma. Sul punto, Cass. pen., sez. III, 3 febbraio 2014, n. 5107 in *Foro Italiano*, 2014, II, p. 364, con commento di F. DI CIOMMO, *Google Vividown, atto finale: l'hosting provider non risponde quale titolare del trattamento dei dati*.

questi soggetti<sup>71</sup>, definiti intermediari, dall'altra si richiede<sup>72</sup> che gli stessi agiscano immediatamente rimuovendo le informazioni o disabilitandone il relativo accesso non appena vengano a conoscenza della rimozione delle stesse dal sito origine<sup>73</sup>.

#### 4. Conclusioni

L'interpretazione delineata potrebbe aiutare a comprendere anche la singolare scelta stilistica adottata dal legislatore europeo nella formulazione della *rubrica legis* dell'art. 17, che recita testualmente: "Diritto alla cancellazione («Diritto all'oblio»)".

Ci si è chiesti, in dottrina, che valore dare a questa scelta.

Se secondo alcuni si tratta semplicemente di cancellazione di dati chiamata impropriamente diritto all'oblio<sup>74</sup>, per altri si è di fronte al risultato di un tortuoso processo di mediazione negoziale sfociato in un compromesso lessicale<sup>75</sup>.

---

<sup>71</sup>L'art. 17 del d.lgs. 70/2003, norma di chiusura, prevede l'esclusione, per l'ISP, dell'obbligo di controllo generalizzato di sorveglianza sulle informazioni che trasmette e memorizza tramite e/o sulla rete e dell'obbligo di ricercare fatti o circostanze che evidenziano attività illecite.

<sup>72</sup>È previsto, quindi, un dovere specifico di intervento non appena si «venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione» (art. 13-14-5, d. lgs 70/03).

<sup>73</sup> Le Direttive CE prevedono che la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime debba avvenire nel rispetto del principio della libertà di espressione e delle procedure previste a livello nazionale.

<sup>74</sup> Sostengono che il diritto all'oblio, così come formulato nel testo del Regolamento, sia in realtà diritto alla cancellazione, F. PIZZETTI, *Il prisma del diritto all'oblio*, in F. PIZZETTI (a cura di), *Il caso, op. cit.*, p. 62; A. MANTELERO, *Il futuro regolamento EU sui dati personali e la valenza 'politica' del caso Google: ricordare e dimenticare nella digital economy*, in G. RESTA - V. ZENO - ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet, op. ult. cit.*, p. 125 ss.; L. BOLOGNINI - E. PELINO - C. BISTOLFI, *Il Regolamento, op. cit.*, p. 263.

<sup>75</sup> Nella proposta iniziale di Regolamento, l'art. 17 era rubricato «*Right to be forgotten* («diritto ad essere dimenticato»), che in lingua italiana è stato - forse frettolosamente - tradotto in "diritto all'oblio") and to erasure (diritto alla cancellazione)», e recitava: «1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali che lo riguardano e la rinuncia a un'ulteriore diffusione di tali dati, in particolare in relazione ai dati personali resi pubblici quando l'interessato era un minore, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si fonda il trattamento, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure il periodo di conservazione dei dati autorizzato è scaduto e non sussiste altro motivo legittimo per trattare i dati; c) l'interessato si oppone al trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 19; d) il trattamento dei dati non è conforme al presente regolamento per altri motivi; 2. Quando ha reso pubblici dati personali, il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 1 prende tutte le misure ragionevoli, anche tecniche, in relazione ai dati della cui pubblicazione è responsabile per informare i terzi che stanno trattando tali dati della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi *link*, copia o riproduzione dei suoi dati personali. Se ha autorizzato un terzo a pubblicare dati personali, il responsabile del trattamento è ritenuto responsabile di tale pubblicazione. 3. Il responsabile del trattamento provvede senza ritardo alla cancellazione, a meno che conservare i dati personali non sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione in conformità dell'articolo 80; b) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 81; c) per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica in conformità dell'articolo 83; d) per adempiere un obbligo legale di conservazione di dati personali previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento; il diritto dello

E ancora, se per alcuni si è voluto forzatamente dare un segnale a chi chiedeva una reazione (anche politica<sup>76</sup>) alla sentenza *Google Spain*, altri son giunti a definire l'oblio non tanto un diritto, quanto piuttosto una finalità che il soggetto può perseguire (anche) attraverso lo strumento della cancellazione<sup>77</sup>.

Un'ulteriore dottrina, infine, legge l'espressione "diritto all'oblio" come equivalente (o al massimo specificazione) di "diritto alla cancellazione".

Quest'ultima interpretazione pare essere la maggioritaria in dottrina<sup>78</sup>, ma fa sorgere grossi dubbi: a ben vedere, cancellazione e oblio non sono sinonimi giuridici, nonostante la *rubrica legis* esaminata possa indurre in errore.

Il legislatore europeo, dal canto suo, ha espresso più volte la volontà di mantenere distinti i due concetti.

---

Stato membro deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico, rispettare il contenuto essenziale del diritto alla protezione dei dati personali ed essere proporzionato all'obiettivo legittimo; e) nei casi di cui al paragrafo 4. 4. Invece di provvedere alla cancellazione, il responsabile del trattamento limita il trattamento dei dati personali: a) quando l'interessato ne contesta l'esattezza, per il periodo necessario ad effettuare le opportune verifiche; b) quando, benché non ne abbia più bisogno per l'esercizio dei suoi compiti, i dati devono essere conservati a fini probatori; c) quando il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla loro cancellazione e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; d) quando l'interessato chiede di trasmettere i dati personali a un altro sistema di trattamento automatizzato, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2. 5. I dati personali di cui al paragrafo 4 possono essere trattati, salvo che per la conservazione, soltanto a fini probatori o con il consenso dell'interessato oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per un obiettivo di pubblico interesse. 6. Quando il trattamento dei dati personali è limitato a norma del paragrafo 4, il responsabile del trattamento informa l'interessato prima di eliminare la limitazione al trattamento. 7. Il responsabile del trattamento predispone i meccanismi per assicurare il rispetto dei termini fissati per la cancellazione dei dati personali e/o per un esame periodico della necessità di conservare tali dati. 8. Quando provvede alla cancellazione, il responsabile del trattamento si astiene da altri trattamenti di tali dati personali 9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 86 al fine di precisare: a) i criteri e i requisiti per l'applicazione del paragrafo 1 per specifici settori e situazioni di trattamento dei dati; b) le condizioni per la cancellazione di *link*, copie o riproduzioni di dati personali dai servizi di comunicazione accessibili al pubblico, come previsto al paragrafo 2; c) i criteri e le condizioni per limitare il trattamento dei dati personali, di cui al paragrafo 4».

Tale testo veniva successivamente emendato, escludendo l'oblio in forza di un solo «diritto alla cancellazione» che prevedeva il diritto dell'interessato ad ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali che lo riguardano e la rinuncia ad un'ulteriore diffusione degli stessi e di ottenere da terzi la cancellazione di qualsiasi *link*, copia o riproduzione di tali dati, al sussistere di determinate condizioni.

<sup>76</sup> Sull'orientamento politico della *rubrica legis*, condizionata dal dibattito Europa-Stati Uniti, tra gli altri: F. PIZZETTI, *Il prisma del diritto all'oblio*, in F. PIZZETTI (a cura di), *Il caso, op. cit.*, p. 21 ss., e A. MANTELETO, *Il futuro regolamento*, in G. RESTA - V. ZENO - ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet, op. ult. cit.*, che, commentando la sentenza *Google Spain*, la definisce una «decisione di politica del diritto», sottolineando lo «stile argomentativo della sentenza che, specie per quanto concerne il diritto all'oblio, mostra in taluni punti carenze che svelano la chiara intenzione politica della pronuncia» (p. 126).

<sup>77</sup> G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, anno XXIX, n.4-5/2014, p. 596; C. DI COCCO - G. SARTOR, *Temi di diritto dell'informatica*, Torino, 2017, p. 137.

<sup>78</sup> *Ex multis*, E. STRADELLA, *Cancellazione e oblio, op. cit.*; G. GARDINI, *Le regole dell'informazione. L'era della post-verità*, Torino, 2017, p. 331; M. MEGALE, *ICT e diritto nella società dell'informazione*, Torino, 2017, p. 135; F. POLITI, *Diritto pubblico*, Torino, 2017, p. 446.

Nella Carta dei diritti fondamentali di *internet* del 2015, l'art. 11, rubricato «Diritto all'oblio»<sup>79</sup>, fa riferimento esclusivamente al rapporto tra utente e motore di ricerca, mentre l'art. 6 della stessa Carta, rubricato «Diritto all'autodeterminazione informativa»<sup>80</sup>, sancisce il diritto di accedere ai propri dati e di chiederne l'integrazione, la rettifica e la cancellazione: pare quindi che il legislatore abbia deciso di ricondurre al diritto all'oblio una situazione giuridica che non ha ad oggetto la cancellazione definitiva del dato, ma l'eliminazione del *link* riferito al dato stesso. Il diritto alla cancellazione vantato nei confronti di soggetti diversi dal gestore del motore di ricerca (*in primis*, il gestore del sito *web*) non determinerebbe quindi alcun diritto all'oblio<sup>81</sup>.

Anche dalla formulazione degli stessi Considerando del Reg. UE 679/16 precedentemente esaminati si desume la volontà del legislatore di tenere distinti i concetti di cancellazione e oblio (mai usati, infatti, come sinonimi)<sup>82</sup>.

La chiave per la corretta interpretazione della *rubrica legis* dell'art.17 «Diritto alla cancellazione («Diritto all'oblio»)», seguendo il ragionamento esposto in trattazione, pare celarsi proprio nel dettato del paragrafo 2.

Ciò che si è voluto riconoscere tra parentesi e virgolette è qualcosa che solo in parte risulta assimilabile al «diritto all'oblio» fino ad oggi inteso (ovvero diritto a richiedere *direttamente* ai motori di ricerca *online* l'eliminazione dalle loro pagine di risultati di *link* - deindicizzazione - che rimandino verso contenuti non più rilevanti che li riguardano personalmente).

Come a dire: al paragrafo 2 si parla (anche) di deindicizzazione dei dati da parte dei motori di ricerca, ma non nei termini usati dalla Corte di Giustizia. Il regolamento UE 679/16, all'art. 17, non sta positivizzando *quel* diritto all'oblio, ma qualcosa di parzialmente diverso.

Il soggetto interessato, infatti, non può rivolgersi *direttamente* al motore di ricerca, né per richiedere la deindicizzazione, né per ottenere la cancellazione dei dati (d'altronde, per il *provider* sarebbe tecnicamente impossibile cancellare *dati*, come previsto al par. 1; può solo cancellare - *rectius* deindicizzare - *link*): il motore di ricerca, per non incorrere in responsabilità, dovrà procedere alla deindicizzazione dei dati (o

---

<sup>79</sup> «Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei riferimenti ad informazioni che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza pubblica».

<sup>80</sup> Al primo comma: «ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l'integrazione, la rettifica, la cancellazione secondo le modalità previste dalla legge. Ogni persona ha diritto di conoscere le modalità tecniche di trattamento dei dati che la riguardano».

<sup>81</sup> C. FUSCO, *Dalla sentenza "Google Spain", op. cit.*

<sup>82</sup> Nello specifico, nella parte in cui si afferma che «per rafforzare il «diritto all'oblio» nell'ambiente *online*, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso [...]» (Considerando 66), o ancora quando, prevedendo la possibilità per gli Stati di derogare a determinate discipline, vengono inseriti nell'elenco sia il diritto alla cancellazione che il diritto all'oblio (Considerando 156).

all'aggiornamento della memoria *cache*) nel momento in cui riceverà notizia della richiesta di cancellazione dei dati personali da parte del sito fonte.

La richiesta di cancellazione formulata dall'interessato, quindi, è rivolta anche ai titolari "secondari", ma giunge loro tramite il primo titolare.

Ciò traspare con ancora maggiore chiarezza nella versione inglese del par. 2: «*Where the controller has made the personal data public and is obliged pursuant to paragraph 1 to erase the personal data, the controller, taking account of available technology and the cost of implementation, shall take reasonable steps, including technical measures, to inform controllers which are processing the personal data that the data subject has requested the erasure by such controllers of any links to, or copy or replication of those personal data*».

Qualcosa, quindi, di ben diverso rispetto a quanto espresso dalla Corte di Giustizia con la sentenza *Google Spain*, tanto che sorge spontaneo domandarsi quale sarebbe stato il contenuto di quest'ultima qualora, al tempo della sua pronuncia, fosse stato applicabile il Regolamento UE 679/2016.

Con questo e molti altri dubbi dovranno confrontarsi gli operatori del diritto, districandosi tra bilanciamenti, interessi, libertà, diritti e autodeterminazione informativa<sup>83</sup>, cercando di dare forma ad un diritto nuovo ed ancora *in fieri*, con la (quasi) unica certezza che la rete non dimentica e che l'oblio vero e proprio, in *internet*, non potrà mai essere realmente garantito<sup>84</sup>.

---

<sup>83</sup> Già con la Direttiva 95/46/CE si era passati da una concezione di *privacy* "passiva" (il c.d. *right to be alone*), ad una "attiva" in grado di assicurare la riservatezza dei dati personali garantendo, al contempo, la legittimità e la controllabilità del trattamento degli stessi da parte dell'interessato. Si parla, a riguardo, di *habeas data*, ovvero «diritto autonomo e fondamentale, che permette a ogni persona di conoscere, aggiornare e rettificare le proprie informazioni raccolte nelle banche dati e archivi degli enti pubblici e privati, in difesa dei diritti fondamentali all'intimità - *privacy*» (EDUARDO ROZO ACUÑA). Sul punto, S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Roma – Bari, 2014.

<sup>84</sup> Conclusioni desunte dal rapporto dell'ENISA (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione) del 2012.